

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE, DELLA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE), DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE BAR DELLA FONDAZIONE - CIG N. 5975199A31



Tra

LA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del Direttore ad interim della s.c. Provveditorato, Dott.ssa Silvia Sansone nata a Milano il 21 aprile 1971, Cod. Fiscale SNSSLV71D81F205E - di seguito denominata "Fondazione"

e

la società Fabbro Spa, via dei Bossi 10, 20121 - Milano - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Registro delle Imprese 03803800964 - nella persona del Procuratore Speciale - Responsabile Divisione Bar, Sig. Luciano Boccanfuso nato a Torino il 8/09/1969 Cod. Fiscale BCCLCN69P081.219Q di seguito denominata "Concessionario";

Ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida al Concessionario, che accetta, il servizio in concessione relativo alla gestione del servizio bar della Fondazione, con le caratteristiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dagli atti di gara e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- Disciplinare e Capitolato che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica presentata dal Concessionario, allegata;
- offerta tecnica presentata dal Concessionario che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura della Fondazione.

Art. 2 Esecuzione della fornitura e durata

Il Concessionario dovrà eseguire il servizio, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, presso la Fondazione a norma di quanto disposto dagli atti di gara. La concessione oggetto del presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni a partire dal 1° giugno 2015.

Art. 3 Caratteristiche della fornitura

Il Concessionario assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento del servizio in parola. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 Prestazioni richieste per la fornitura

Il servizio in parola deve essere espletato secondo le specifiche di cui al disciplinare di gara, capitolato d'appalto e all'offerta tecnica.

Art. 5 Responsabili

Il Concessionario indica nella persona di Luciano Boccanfuso con la qualifica di Responsabile Divisione Bar il proprio Rappresentante Responsabile che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà il Concessionario in tutte le fasi della fornitura.

Art. 6 Corrispettivi

Il Concessionario, oltre a dover sostenere tutti i costi previsti nel capitolato per la gestione dell'attività oggetto del presente contratto, deve corrispondere alla Fondazione un canone annuale pari a € 237.000,00 oltre IVA.

L'importo contrattuale complessivo (5 anni) è pari a € 1.185.000,00 oltre IVA.

Art. 7 Liquidazione e pagamenti

Il canone sarà versato dal Concessionario con periodicità trimestrale anticipata.

Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna inoltre a comunicare alla stazione appaltante, con

comunicazione inviata contestualmente alla S.C. Provveditorato e alla S.C. "Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dal Concessionario deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

Il Concessionario e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 9 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione della fornitura il Concessionario ha presentato polizza fidejussoria, relativamente alla Fondazione, n. 0664407576 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. per l'importo di € 59.250,00 con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione della fornitura come previsto dagli atti di gara.

Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità

Il Concessionario a è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario del servizio oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione di penali così come previsto negli atti di gara.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione può rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati negli atti di gara.

A tale scopo il Concessionario ha presentato polizza assicurativa num. 6297051 emessa dalla società AVIVA S.p.A. con le modalità previste negli atti di gara.

Art. 12 Sicurezza

Il Concessionario è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti. Il Concessionario dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il Concessionario, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 13 Protezione dei dati personali

Il Concessionario si impegna a rispettare il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 196/2003) e le disposizioni ad esso collegate, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza previste nell'Allegato 'B'.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 29 c.1 del "Codice", individua il Concessionario, nella persona di Luciano Boccanfuso quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse alla fornitura delle apparecchiature/dell'apparecchiatura oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione.

Il Concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del decreto sopra citato.

Art. 14 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 e recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile anche sul sito internet www.istitutotumori.mi.it.

Art. 15 Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n.163/2006.


L'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta delle Aziende Appaltanti.

Quanto sopra alle seguenti condizioni l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui e da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:

- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. lgs. n. 163/2006);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui

All'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

- Insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006.)



Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006.)

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

Art. 16 Cessione del credito

Al Concessionario è vietato procedere a cessione di credito senza aver prima informato la Fondazione e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

Art. 17 Risoluzione del contratto

Si rimanda a quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa vigente in materia. Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010 , n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si intende risolto in tutti i casi in cui vi sia mancato utilizzo da parte delle parti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 18 Registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^ del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 Spese di pubblicazione

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, la società aggiudicataria provvederà a rimborsare la Fondazione, entro 60 giorni, delle spese sostenute per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs n. 163/2006 (pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani), per un importo complessivo di € 2.170,50.

Art. 20 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge.

L.C.S.

Milano,

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

D.ssa Silvia Sansone

Fabbro Spa

Luciano Boccanfuso


Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 10, 11 12 13 14 15 e 17 del presente contratto di fornitura.

Fabbro Spa

Luciano Boccanfuso

Alli:

offerta economica Fabbro Spa



FONDAZIONE IRCCS
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 - partita IVA 04376350155

Allegato 5.1 al Disciplinare di gara

LOTTO 1 - BAR

GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL BAR E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER UN PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO

MODULO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Dati relativi all'impresa

Denominazione FABBRO S.p.A.

Ragione sociale Società per Azioni

Sede: via Berlinguer n. 20 - Cap 20834


Città Nova Milanese - Prov. (MB)

Tel. 0362 41724 - Fax 0362 40759

Codice fiscale 03803800964 - Partita IVA 03803800964

OGGETTO (LOTTO 1 - B 1.1)	IMPORTO ANNUO (oltre IVA)	INCREMENTO (sul canone annuo base- € 140.000,00)
Canone annuo onnicomprensivo per il servizio di gestione del bar	237.000,00 €	97.000,00 €
(non sono ammesse a pena di esclusione dalla procedura offerte di canoni annuali inferiori a € 140.000,00 oltre IVA)	(in lettere) € duecentotrentasettemila/00	(in lettere) € novantasettemila/00

OGGETTO (LOTTO 1 - B1.2)	SCONTO %
Sconto unitario offerto in %, per tutti i prodotti in vendita presso il bar per i dipendenti della Fondazione, sui prezzi dell'allegato n 4 del capitolato	22,22%



FONDAZIONE IRCCS
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 - partita IVA 04376350155



Dichiara inoltre che gli oneri della sicurezza propri della ditta sono pari a € 1.950 IVA esclusa.
Il sottoscritto, ai sensi degli art. 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che, con la presentazione dell'offerta, l'impresa si obbliga all'osservanza di tutte le condizioni indicate nella documentazione di gara, dichiarando espressamente che l'offerta deve intendersi:

- remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
- onnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione del servizio oggetto di gara come richiesto dagli atti di gara e di tutti gli oneri connessi all'espletamento del servizio stesso, compresi gli oneri di sicurezza;
- fissa per tutta la durata del periodo contrattuale;

Il concorrente si impegna ad espletare il servizio secondo le disposizioni vigenti in tema di lavoro e sicurezza, anche con riferimento agli aspetti retributivi e fiscali, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità.

Il documento deve essere firmato digitalmente allegando la copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore l'Impresa dovrà produrre originale o copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora l'offerta sia presentata da un R.T.I./Consorzio il presente prospetto dovrà essere firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti o procuratori

FABBRIO S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Massimiliano Fabbro)